

DIRITTO SENZA TEMPO

Collana diretta da

A. Palma[†], F. de Bujan, E. del Prato, O. Diliberto, F. Fasolino e P. Giunti

Carmen Pennacchio

Lex Cornelia de sicariis et venefici(i)s

**Per una storia dell'impatto
della violenza sull'opinione pubblica**

I. Contesto storico, personaggi, norma e parole chiave



G. Giappichelli Editore

Prima dell'introduzione. Poche parole in corsivo

Il presente lavoro è dedicato ad Antonio Palma, non alla Sua memoria, piuttosto alla Sua vita, che se fosse stata un film sarebbe stato intitolato "Una vita per due, per tre, per quattro ..."; se fosse stata un libro suonerebbe "Come niente fosse"; se, invece, fosse stata oggi (data della sua uscita di scena, 30 gennaio 2023) si chiamerebbe "Le parole per dirlo".

Il dolore cupo, i pianti e, dopo, il silenzio, il vuoto, ma anche la rabbia o, al contrario, l'abbandono al mieloso oblio... e, poi, il tenue filo con chi resta, con la parola che aiuta a rialzarsi ed a ritrovare il senso, la forza di riprovare ...

È storia di antica amicizia, fondata su una sola categoria: l'arte della bellezza.

"Maestro" per noi, "Maestro" di noi, mai invadente; sempre pronto ad ascoltare, a consigliare, a partecipare; mai distante; sempre in trincea con noi; amabile con gli studenti, lucidamente severo nella lettura dei nostri lavori; genio rivoluzionario ed icona del concetto di innovazione, pregno di una preziosa capacità di allargare i confini dello Stato dell'Arte; quasi un regista in grado di muovere la cinepresa che altri avevano fissa su una sola inquadratura, escogitando infinite soluzioni dinamiche, mettendosi – costantemente – in gioco a costo di rischiare "la vita" in scene pericolose senza controfigura, metafora dell'uomo alle prese con una postmodernità complicata, ma che, però, è stato capace di non subire passivamente, trovando soluzioni ingegnose.

Un proiezionista che, su un relitto o su un treno in corsa, af-

fronta – stoicamente – le avversità, facendo dell'inventiva la Sua forza, capace di andare oltre, ma il Maestro si rialza senza turbamenti dalle cadute più insidiose, è simbolo di resilienza, di chi sa esplorare territori nuovi con spirito visionario.

Uno spirito libero che interpreta l'estetica e la mescola alla sperimentazione, all'avventura, nel desiderio di abbattere i confini.

I Suoi ultimi lavori integrano una esplorazione pittorica, una pittura in movimento ed appaiono catalizzatori di tante arti, media che permettono la coesistenza di più linguaggi, uno specchio.

Ecco cosa Sei e Sarai per noi, uno specchio nel quale confrontarsi, sul modello della Nouvelle Vogue francese.

Lo sguardo di alcuni non va "Oltre il giardino", il tuo, Maestro (come Chance, innocente giardiniere del film), ha avuto un respiro più ampio che apriva il giardino sul mondo.

Nel primo giorno di febbraio 2023, da Venerdì a Robinson

...

Introduzione

La ricerca, che si presenterà in due volumi¹, si regge su tre ipotesi di studio, poste sullo stesso piano, intrecciate tra di loro, in condizione di reciprocità, ma prive di priorità l'una rispetto all'altra.

La prima, solo in ordine qui di enumerazione, attiene ad inquadrare l'emersione – in un più ampio contesto normativo – della violenza, nonché la corrispondente tensione ad elaborare misure di repressione della stessa, quale fenomeno recrudescente ogni qualvolta ci si trovi di fronte a carenze politico-sociali². L'input, a grandi tratteggi descritto, viene avvertito

¹ I. *Contesto storico, personaggi e parole chiave*; II. *Stratificazione di un titolo dei Digesta. Volontà e I singoli "reati"*.

² Il ricorso sistematico alla violenza armata nella lotta politica in un periodo che va dai Gracchi alla morte di Cesare ha condizionato le vicende dell'ultimo secolo della repubblica. In conseguenza della morte dei due tribuni della plebe, la violenza viene concepita come un processo e proietta una nuova scansione dell'evoluzione tardorepubblicana. Malgrado le incapacità di una tradizione non coeva, a volte lacunosa e, forse, scucita, il pensiero successivo è stato in grado di estrapolare alcune costanti di una riflessione indirizzata sia a giustificare la forza esercitata e sia a legittimare la soppressione di un avversario politico. La *vis* assunse una veste mutevole e complessa, e come gravame venne compreso nella contemporanea storiografia l'uso della *vis* nell'agone ideologico (fra *optimates* e *populares*), battaglia che ha pesantemente influenzato l'evoluzione politica del I secolo a.C. ed anche la storiografia successiva. Cfr., C. Gabrielli, *Violenza e giustificazione del delitto politico dai Gracchi a Cesare*, in *Klio*, 100.3, 2018, 825 ss., *praecipue* 876.

non solo in relazione a fattispecie criminose, loro alloggiamento naturale, ma anche in campo, diremmo oggi, civilistico, nel quale si assiste alla maturazione di un concetto diversificato di violenza, in particolar modo quella negoziale, nel senso che le fattispecie vengono selezionate in relazione al tipo di percezione che di esse si avverte nell'ambito della negoziazione, tant'è che il *metus* viene scisso dalla violenza fisica³, creando due autonome figure nella patologia negoziale, con effetti e soluzioni diversi, anche se la prima pare attrarre la seconda, fagocitandola⁴.

La seconda ipotesi ricostruttiva e di lavoro, che si affaccia su quella parallela della produzione normativa, attiene alla tradizione delle leggi Cornelie, emanate da Silla⁵, ed alle condi-

³ Per i concetti generali si rimanda a N. Scapini, sv. *Violenza (vizio della volontà) (diritto romano)*, in *NNDI.*, 20, Torino 1975, 939 ss.; M. Balzarini, sv. *Violenza (diritto romano)*, in *ED.*, 46, Milano 1993, 830 ss. Per la trattazione moderna, cfr. A. Trabucchi, sv. *Violenza (vizio della volontà) (diritto vigente)*, in *NNDI.*, 20, Torino 1975, 941 ss.; G. D'Amico, sv. *Violenza (diritto privato)*, in *ED.*, 46, Milano 1993, 858 ss.; V. Roppo, *Il contratto*, Milano 2011², 773 s.

⁴ Cfr., ad esempio, E. Calore, *Considerazioni sulla clausola edittale "Quod metus causa gestum erit, ratum non habebō"*, in *Diritto@Storia*, 9, 2010, consultabile on line, con bibliografia nelle note.

⁵ La figura di Silla rappresenta un *exemplum* del passato che aiuta a comprendere il presente. Un repertorio, succinto, delle occorrenze di Silla come *exemplum virtutis* ed *exemplum vitii*, lo possiamo scorrere in H.W. Litchfield, *National exempla virtutis in Roman literature*, in *HSCPb.*, 25, 1914, 1 ss.; inoltre, M.M. Bianco, *Sulla potuit, ego non potero? (Cic. Att. 9, 10, 2). Il mito di Silla tra Pompeo e Cesare*, in *PAN. Rivista di Filologia Latina*, 9 N.S., 2020, 17 ss., con bibliografia in nota. Ancora, F. Rossi, *Eloquentia e salus rei publicae: il ruolo sociale dell'eloquenza nelle opere retoriche di Cicerone*, in *JUS-ONLINE*, 8, 2022, 9 ss., in particolare 51 nota 67, ove si legge che: «Infine, una riflessione sull'utilità dell'*exemplum* è contenuta in apertura del recente saggio di M.M. Bianco, *Sulla potuit, ego non potero? (Cic. Att. 9, 10, 2). Il mito di Silla tra Pompeo e Cesare*, in *PAN. Rivista di Filologia Latina*, n.s., 9 (2020), 17 ss., ove viene rilevato che alla struttura, all'uso e all'efficacia dell'*exemplum* all'interno del discorso è sempre stata riservata una peculiare attenzione da parte della trattatistica retorica greco-

zioni, anche politiche, che ne favorirono l'approvazione. Si pensi alla entrante architettura del Senato⁶, realizzata attraverso "strumenti correttivi" della sua composizione; alla nuova configurazione delle carriere magistratuali; nonché all'orientamento politico sociale degli elettori, anche prossimi ed alle istanze rappresentate da una ulteriore fascia di interlocutori che chiedeva ascolto, avendo accordato, a mano bassa, forze umane ed economiche per sconfiggere i nemici di Roma.

La terza ipotesi attiene ad una specifica legislazione, forse di urgenza, piuttosto che di emergenza⁷, oppure, invece, di risoluzione di problemi, oggettivo e soggettivo, occasionati sia dalla pressione fisica di individui (immigrati?), manipolati da fazioni politiche, e sia dal coinvolgimento psicologico dell'occulto/magia⁸, quale valvola di sfogo nei momenti di cri-

latina, consapevole che l'*exemplum*, "attraverso una vicenda esemplare, può giocare un ruolo determinante nella strategia oratoria, rientrando tanto nella sfera del probare quanto in quella del *movere*."».

⁶Non si dimentichi, come è stato felicemente messo in luce dalla dottrina (F.M. Silla, *Violenza, potere e forme giuridiche. I cd. 'senatusconsulta ultima'*. *Casistica*, in L. Garofalo [a cura di], *La dittatura romana*, 1, Napoli 2017, 289 ss., nota 1 con interessante richiamo bibliografico), il rapporto tra il ricorso sistematico alla violenza da parte degli organismi di potere e le forme giuridiche, nell'ultimo scorcio della Repubblica.

⁷Cfr., M. Ravizza, '*Lex Cornelia de sicariis*' e '*poena cullei*', in *Iura*, 52, 2001, 226 ss. La Studiosa cerca di individuare il fine primario della legge, ponendo l'alternativa tra quello della persecuzione di reati che mettessero a rischio la vita umana (come da dottrina più antica), o quello della persecuzione delle bande armate (come da opinione della riflessione più recente). Lo studio delle testimonianze fino a noi tradite ci fa comprendere il perimetro applicativo della disciplina in questione: il parricidio, l'assassinio del *dominus*, una serie di ipotesi delittuose nelle quali, non di necessità, fossero coinvolti, o ad opera di, sicari. Come ben possiamo notare, tutte le tipologie di reato, normate dalla legge in argomento, fanno ritenere che la *lex Cornelia de sicariis* non rappresentasse una legge d'emergenza, rivolta alla repressione dei reati di stampo politico, ma una disciplina di carattere generale sull'omicidio, nonché sulla repressione della *vis*.

⁸Il riferimento alla magia compare, costantemente, nella vita di Silla.

si⁹, oppure, ancora, di ordine pubblico, di stabilizzazione e

Cfr., Plut., *Sull.* 9, nel quale si riferisce dell'apparizione in sogno della dea Bellona, la quale, per così dire, legittima, moralmente, il futuro operato del dittatore, consegnandogli dei fulmini da scagliare contro i nemici. Al di là del fascino del racconto e dell'uso di questo fatto dai biografi sillani (F. Russo, *I "Commentarii" sillani come fonte della "Vita" Plutarchea di Silla*, in *Studi Classici e Orientali*, 48, 2002, 281 ss.), il sogno sembra offrire il destro all'instaurazione di connessioni con la disciplina fulgurale etrusca, l'uso politico della quale, nonché la sua manipolazione, non rappresenterebbero una novità (S. Marastoni, *Silla, Postumio e l'ars fulguratoria*, in *Klio*, 90.2, 2008, 323 ss.). I fulmini, il numero (12 seriale) delle persone da colpire e l'autorizzazione della dea costituiscono la regolarizzazione delle liste di proscrizione. Parte della dottrina (R. Gordon, *What's in a List? Listing in Graeco-Roman Malign Magical Texts*, in D. R. Jordan [ed.], *The World of Ancient Magic [Papers from the First International Samson Eitrem Seminar at the Norwegian Institute at Athens, 4–8 May 1997]*, Bergen 1999, 238 ss.) rileva che le liste avevano, di frequente, lo scopo di alimentare l'efficacia degli incantesimi. A tal fine merita menzione la circostanza che elenchi di persone da colpire con maledizioni vengano ritrovate nelle *defixionum tabellae*, e nelle finalità per le quali venivano compilate (successioni di nomi di avversari politici o controinteressati nei processi) si possono rilevare caratteristiche simili alle liste di proscrizione (J.G. Gager, *Curse Tablets and Binding Spells from the Ancient World*, Oxford 1992, 124). In generale sulle *defixiones*, cfr., F. Murano, *Verbi e formule di defissione nelle laminette di maledizione osche*, in *Quaderni del Dipartimento di Linguistica – Università di Firenze*, 20, 2010, 51 ss. In quella direzione, la procedura delle proscrizioni, che era stata avviata dal vincitore dopo la sua seconda marcia su Roma (S. Marastoni, *Silla*, cit., 330 nota 45 con bibliografia) e la sua nomina a dittatore, assomigliava a quello che si era verificato già nell'88, su scala ridotta. Infatti, le testimonianze ricordano che Silla si era fatto promotore di una disposizione normativa (Vell., 2.19) la quale, riscossa l'*aucloritas patrum* (Plut., *Mar.* 43; Cic., *Brut.* 168; Val. Max., 3.8.5; Diod., 37.29.3), rendeva i suoi nemici *hostes publici*, cacciandoli da Roma oppure abbandonandoli all'arbitrio di chiunque li catturasse, mentre i patrimoni di costoro venivano posti sotto sequestro dai questori (Diod., 37.29.3). Cfr., diffusamente, S. Marastoni, *Silla*, cit., 330 ss., note 45 ss. con articolata bibliografia.

⁹ I rituali magici hanno conosciuto, a Roma, due grandi momenti; in periodo repubblicano, si faceva un *distinguo* fra pratiche di carattere non malefico e pratiche che incarnavano il *malum carmen*, *malum venenum*, *veneficium* (G. Luck (a cura di), «*Arcana mundi*». *Magia e occulto nel mondo greco e romano*, 1, Milano 1997, 55 s.); nel primo Principato (età giulio-claudia), l'accusa di

conservazione della gestione del potere¹⁰.

Tale disciplina, in prospettiva di largo spettro, appare quella più sensibile ed aderente alle mutate esigenze della compagine sociale, che si mostra variegata negli interessi finali e nella compenetrazione, ossia si rivela come la legislazione attinente alla repressione delle forme di violenza, categoria aperta e suscettibile di ampliamenti, senza per questo tradire il nucleo fondamentale che agglutina tutte le fattispecie: volontarietà, violenza ed impatto sociale¹¹. Senza dimenticare le figure affini, accomunate, dalla pratica, e disciplinate sia dal lavoro giurisprudenziale sia dalle incursioni ordinamentali, nella normativa sillana di riferimento, la quale, in fin dei conti, rappresenta un ordito la cui trama viene tessuta in relazione alle richieste della società.

Giova alla nostra indagine ricapitolare, brevemente, i fili di un ampio discorso afferente a Silla ed alle sue (pretese, da noi) visioni.

La figura di L. Cornelio Silla, il suo operato ed il relativo contesto storico politico – attratti da un'articolata e stabile produzione scientifica, alla luce di diversi approdi, prospettive di riflessione ed esegesi storiche – suscita ancora oggi interessi.

All'indomani di un proliferare di studi percorsi, non rara-

veneficium non è più connessa alla magia, quest'ultima infatti si ricollegò alla medicina ed all'astrologia (Plin., *Nat. Hist.* 30.1-2.11, in letteratura, U. Lugli, *La magia a Roma*, Genova 1996, 24 ss.). Per certi versi, la pratica della magia era sentita come di provenienza straniera e per questo il Senato si metteva in opera al fine di allontanare dall'impero i maghi. Cfr., il recentissimo lavoro di P. Romanello, *Su controllo e repressione della magia nell'esperienza giuridica romana*, Napoli 2022, *passim*.

¹⁰ Non a caso, potremmo tradurre, con il sussidio dei vocaboli che esprimono i contenuti della Cornelia, le fattispecie represses con la normativa, nel senso di reati contro l'ordine pubblico (*sicariis*) e contro la magia nera (*veneficium*), quale fenomeno destabilizzante la compagine sociale.

¹¹ J. Gaughan, 'Killing and the King: Numa's Murder Law and the Nature of Monarchic Authority', in *Continuity and Change*, 18.3, 2003, 329.

mente, da visioni monotematiche, qualche volta simmetriche, della sua figura (ci riferiamo a due studi che, con opposte proiezioni, hanno marcato l'evoluzione della critica)¹², il campione della *nobilitas*, nella recente letteratura¹³, è stato ritratto con un'analisi più smaliziata e consapevole della cornice storica, culturale, istituzionale così articolata e della realtà espansionistica in cui si innestarono la sua parabola e le sue iniziative politiche¹⁴.

¹²J. Carcopino, *Sylla, ou la monarchie manquée*, Paris 1931; A. Keaveney, *Sulla. The Last Republican*, London New York 2005, nonché la precedente edizione del 1982, sulla quale l'Autore ha lavorato, e la ristampa del 1986.

¹³In relazione alla contrapposizione, di paternità mommseniana (Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht*, 2.2, Leipzig 1887³, 133 ss.) tra dittatura repubblicana e quella sillana e cesariana, si legga K. Tuori, *Schmitt and the Sovereignty of Roman Dictators: From the Actualisation of the Past to the Recycling of Symbols*, in *History of European Ideas*, 42, 2016, 95 ss.; A. Keaveney, *Sulla. The Last Republican*, London 2005, 136 s. Inoltre, G. Meloni, *Dottrina romanistica categorie giuridicopolitiche contemporanee e natura del potere del 'dictator'*, in G. Meloni (a cura di), *Dittatura degli antichi e dittatura dei moderni*, Roma 1983, 82 ss., con punto di vista in parte diverso da quello di Mommsen. *Contra*, M. De Wilde, *The Dictatorship and the Fall of the Roman Republic*, in *ZSS.*, 130, 2013, 2; U. Wilcken, *Zur Entwicklung der römischen Diktatur*, in *APAW.*, 1, 1940, 11 s.; F. Hurlet, *La dictature de Sylla: monarchie ou magistrature républicaine? Essai d'histoire constitutionnelle*, Bruxelles 1993, 90; C. Nicolet, *Dictatorship in Rome*, in P. Baehr, M. Richter (eds.), *Dictatorship in History and Theory: Bonapartism, Caesarism, and Totalitarianism*, New York 2004, 263 ss., 270. Inoltre, M.F. Merotto, *La dittatura romana nel 'Contrat Social' di J.-J. Rousseau*, in L. Garofalo (a cura di), *La dittatura romana*, 2, Napoli 2018, 701 ss., in particolare 704 nota 9, 713 ss. Inoltre, P.P. Portinaro, *Dittatura. Il potere nello stato d'eccezione*, in *Teoria politica*, N.S. 9, 2019, 119 ss.

¹⁴A mo' di esempio, ci riferiamo a F. Santangelo, *Sulla. The Élités and the Empire. A Study of Roman Policies in Italy and the Greek*, Leiden, Boston 2007; ed agli studi di C. Steel, *Rethinking Sulla: The Case of the Roman Senate*, in *CQ*, N.S. 64.2, 2014, 657 ss. e C. Steel, *The Roman Senate and the Post-Sullan Res Publica*, in *Historia*, 63.3, 2014, 323 ss. circa l'effetto della guerra civile sillana e delle riforme del Nostro sulla composizione del Senato e sul suo nuovo ruolo politico e istituzionale. Particolarmente complessi saranno i tempi successivi all'età sillana, per questi si possono affrontare le letture di F. Santangelo, *Roman Politics in the 70s B.C.: A Story of*

L'*aetas sillana*¹⁵ è meritevole di essere ripercorsa per l'evoluzione dei rapporti politici degli Italici¹⁶ con i cinnanomariani e Silla; in particolar modo sollecita ulteriore riflessione il ruolo giocato dalle comunità italiche nel *bellum Octavianum* e in quello *Sullanum*¹⁷ – giovandoci delle molteplici ricerche condotte sull'argomento fino ad oggi e “misurando” l'illustrazione delle strategie politiche, diplomatiche e di proselitismo, attraverso le quali le frange avverse tentarono di accaparrarsi la propensione ed il sostegno delle comunità italiche¹⁸, durante gli accadimenti che devastarono il territorio peninsulare – che

Realignments?, in *JRS.*, 2014, 104, 1 ss.; J.A. Rosenblitt, *Rome after Sulla*, London, New York 2019, *passim*. In questo panorama non bisogna dimenticare il ruolo svolto dalle riflessioni di E. Gabba, raccolte in *Esercito e società nella tarda Repubblica romana*. Firenze 1973, *passim*, il quale aveva già colto l'intreccio del programma di riforma sillano e il suo sfondo politico.

¹⁵ Cfr., S. Pittia, *Solidarités et conflits de générations dans la vie politique romaine au temps de Sylla*, in M.T. Schettino, G. Zecchini, (a cura di), *La generazione postsillana. Il patrimonio memoriale = Atti del Convegno – Istituto Italiano per la Storia Antica*, Roma, Bristol 2019, 149 ss. La Studiosa si occupa, in particolar modo, dei primi tre decenni del I sec. a. C., passando in rassegna alcuni casi emblematici di vicinanza (quali potevano essere i contesti di scambio, conoscenza e confronto tra persone appartenenti a generazioni contigue o diverse); di scontro (come le possibilità di conflitto e/o emulazione nell'ambito di una stessa *familia*); di situazioni traumatiche (quali conflittualità e proscrizioni); e, certamente, da non sottovalutare, di tensioni ancorate al *cursus honorum* ed alle magistrature disponibili.

¹⁶ L. Cappelletti, *Lo «Stato» degli Italici al tempo della guerra sociale (91-88 a.C.)*, in L. Gagliardi, D. Kremer (eds.), *Cittadinanza e nazione nella storia europea / Citoyenneté et Nation dans l'Histoire européenne, Atti del Convegno Internazionale*, Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto, 28-29 maggio 2018, Milano 2020, 51 ss.

¹⁷ Cfr., ad esempio, E.H. Bispham, *Sulla and the 'populi Italici*, in M.T. Schettino, G. Zecchini, (a cura di), *La generazione postsillana*, cit., 1 ss.

¹⁸ Cfr., ad esempio, J. Andreau, *Les enseignements de la table ronde: bilan et perspectives*, in M. Cébeillac-Gervasoni (a cura di), *Les élites municipales de l'Italie péninsulaire des Gracques à Néron*, Roma 1996, 287.

non può esaurirsi in un mero incastro di interessi economici.

Questa situazione, incandescente, magmatica si insedia in un contesto di esegesi che mira a porre l'accento circa il campo vettoriale generato da una pluralità di sorgenti etniche, geografiche, politiche e sociali, indotto, da un punto di osservazione soggettivo, dagli Italici e dai *novi cives*; da un'angolazione oggettiva, dal composito legame tra statualità/legittimità ideologica/politico-istituzionale, da un lato, e la flessibile dialettica tra le élites italiche/comunità locali/fazioni, dall'altro.

Da non dimenticare, poi, l'aspetto che coglie pieghe ancora controverse della realtà economica del primo ventennio del primo secolo a.C.¹⁹, relativo ad una visione organica e complementare, da non sottovalutare, delle questioni concernenti l'indebitamento²⁰ e l'evoluzione della *res nummaria*²¹.

¹⁹ Ad esempio, si legga il recente lavoro di E. Lo Cascio, *Silla, la moneta e il credito*, in M.T. Schettino, G. Zecchini, (a cura di), *La generazione postsillana*, cit., 133 ss.

²⁰ Da non dimenticare un intervento dell'88 a.C., *Lex Cornelia Pompeia unciaria*, su cui ad esempio Fest., 516 L; inoltre, in dottrina, P. Capone, *Unciaria lex*, Napoli 2012, con bibliografia sul tema, ed un ricco catalogo di pareri giurisprudenziali; A. Arnese, *Usura e modus. Il problema del sovraindebitamento dal mondo antico all'attualità*, Bari 2013, 52 nota 177 con bibliografia. S. Tafaro, *Giustizia e diritti*, in *Zeszyty Naukowe KUL*, 60, 2017, nr. 3 (239), 191 ss.

²¹ Cfr., E. Lo Cascio, *Carbone, Druso e Gratidiano: la gestione della res nummaria a Roma tra la Lex Papiria e la Lex Cornelia*, in *Athenaeum*, 57, 1979, 215 ss. D. 48.10.9 (Ulp. 8 *de off. proc.*): *Lege Cornelia cavetur, ut, qui in aurum vitii quid addiderit, qui argenteos nummos adulterinos flaverit, falsi crimine teneri*. 1. *Eadem poena adficitur etiam is qui, cum prohibere tale quid posset, non prohibuit*. 2. *Eadem lege exprimitur, ne quis nummos stagneos plumbeos emere vendere dolo malo vellet*. Nonché D. 48.10.19 (Paul. 5 *sent.*): *Qui falsam monetam percusserint, si id totum formare noluerunt, suffragio iustae poenitentiae absolvuntur*. 1. *Accusatio suppositi partus nulla temporis praescriptione depellitur, nec interest, decesserit nec ne ea, quae partum subdidisse contenditur*. Inoltre, *Paul. Sent.*, 5.25.1. Sul tema, B. Santalucia, *La legislazione sillana in materia di falso nummario*, in *Iura*, 30, 1979, 1 ss. (= *Studi di diritto penale romano*, Roma 1994, 77), M. Miglietta,

Le iniziative legislative non erano mancate (ad esempio, la *lex Valeria de aere alieno*²² dell'86 a.C.), ma tali interventi aggiungevano interrogativi più sotto il profilo della monetazione (ritariffazione del denario, evoluzione della valuta bronzea e sulla data d'immissione in corso del sesterzio quale unità di conto in sostituzione dell'asse e sul suo rapporto con la *lex Papiria*²³ del 89/90 a.C. ca.), fino ai provvedimenti del pretore M. Mario Gratidiano²⁴ (85-84 o 82 a.C.) e della *lex Cornelia testamentaria nummaria* (82 a.C.)²⁵.

“Χρηματική – ἐγκληματική καταδίκη”. *Giudizio civile e giudizio criminale nel tentativo di organizzazione sistematica della giurisprudenza bizantina*. 1. Parte generale, in L. Garofalo (a cura di), *Il giudice privato nel processo civile romano. Omaggio ad A. Burdese*, 2, Padova 2012, 540, con dettagliata rassegna bibliografica; I. Ruggiero, *Ricerche sulle Pauli Sententiae*, Milano 2017, *passim*; M. Rizzi, *Poenam legis Corneliae... statuit. L'apporto della legislazione imperiale allo sviluppo del falso in età classica*, Roma 2020, *passim*, con bibliografia.

²² Il provvedimento prevedeva la rimessione del debito nella misura dei tre quarti di quanto dovuto al creditore, probabilmente a mezzo di una operazione di conversione dell'importo espresso da sesterzi in assi.

²³ Secondo il racconto di Plinio (*Nat. Hist.* 33.46) la *lex Papiria* ridusse a *semunciarii* (del peso di $\frac{1}{3}$ oncia) gli assi di bronzo, la sua paternità viene riconosciuta ad un tribuno, Papirio Carbone. Bisogna concedere al provvedimento un'ultrattività, grazie al contributo offerto al riordinamento monetario, a séguito della concessione della cittadinanza agli Italici ed alla eliminazione delle loro zecche. Cfr., C.J. Dart, *The Lex Iulia, Lex Plautia Papiria and Enfranchisement (90 to 88 BCE)*, in *Social War, 91 to 88 BCE: A history of the Italian Insurgency against the Roman Republic*, London 2014, 171 ss.; L. Gagliardi, *Lex Iulia de civitate e Lex Plautia Papiria. Contenuto e datazione*, in *BIDR.*, 115, 2021, 155 ss.

²⁴ E. Lo Cascio, *Carbone, Druso e Gratidiano. La gestione della res nummaria a Roma tra la lex Papiria e la lex Cornelia*, cit., 215 ss.; M.P. Piazza, *L'editto di Gratidiano*, in *Atti del III Seminario Romanistico Gardesano promosso dall'istituto milanese di diritto romano e storia dei diritti antichi*, 22-25 ottobre 1985, Milano 1988, 259 ss.

²⁵ Fondamentale fu il ruolo svolto dalla *lex Cornelia testamentaria nummaria*, dell'81 a.C., nella repressione del falso. Nella formulazione iniziale il provvedimento si articolava in due *capita*, l'uno afferente al falso nummario,

La *ratio* della risposta legislativa del pretore riposava su un grado di scompiglio dei rapporti di cambio e sull'immissione sensibile di monete alterate sul mercato. Ovviamente, un intervento di tal genere si configurava come un precedente della regolamentazione sillana in materia di falsi monetali, la quale rappresentava, se non un epigono, almeno un suffragio alla legislazione precedente²⁶.

l'altro relativo al falso testamentario. Come è accaduto per le altre leggi di Silla in materia criminale, pure per questo intervento non abbiamo testimonianza diretta il suo tenore originario (cfr., il tentativo di una paligenesi del testo da parte di J.A. Crook, *Lex Cornelia de falsis*, in *Athenaeum*, 65, 1987, 167, che, comunque esprime dubbi), il quale può essere ricostruito su tradizioni posteriori, le quali risentono delle influenze degli sviluppi susseguenti della materia. Nella visione della giurisprudenza successiva, come si verificò per l'omonima legge *de sicariis et venefic(i)s* che sistemò la materia dell'omicidio, il provvedimento venne riconosciuto normativa per antonomasia sul falso (E.E. Koche, *Überlieferter und ursprünglicher Anwendungsbereich der Lex Cornelia de falsis*, München 1965, 117). Nel corso del tempo le previsioni originarie si arricchirono, specialmente in virtù di *senatusconsulta* e costituzioni imperiali, di altre fattispecie che ne diversificarono e resero fruibile – da più parti – l'originaria previsione.

²⁶ Potremmo chiederci il perché di un simile comportamento di Silla. Secondo una parte del pensiero moderno (E. Lo Cascio, *Silla, la moneta e il credito*, cit., 147) egli avrebbe emanato una ulteriore normativa volta a «fare in modo che non venissero perseguiti quei responsabili della gestione della *res nummaria*, che avrebbero potuto essere colpiti dalle disposizioni di Grattidiano». Innestandosi così un nuovo ed ulteriore quesito relativo ai gruppi o persone alle quali ci si riferisce (M. Zanin, Rc., M.T. Schettino, G. Zecchini, G. (a cura di), *La generazione postsillana. Il patrimonio memoriale = Atti del Convegno, Istituto Italiano per la Storia Antica*, Roma 2019, in *Lexis*, N.S. 38.2, Dicembre 2020, 653). Si potrebbe ipotizzare che i diversi provvedimenti legislativi abbiano trovato terreno fertile in retrostanti fenomeni di collisione ideologicopolitica (E. Lo Cascio, *Carbone, Druso e Grattidiano La gestione della res nummaria a Roma tra la lex Papiria e la lex Cornelia*, cit., 215 ss.). La replica alla domanda circa le motivazioni che spinsero Silla ad operare in tal senso, potrebbe essere trovata nella circostanza che «abbia di fatto confermato l'orientamento dei suoi avversari su un problema di vitale importanza come quello della moneta e dei debiti» (E. Lo Cascio, *Silla, la moneta e il credito*, cit., 145). Invece, secondo altra voce (M. Zanin, Rc.,

Ancora, da non sottovalutare, è la forza d'urto delle riforme sillane sull'impianto e sulla statica istituzionale della *res publica*. La dottrina²⁷ ha cercato di porre in luce la novità introdotta da Silla nell'evoluzione del sistema legislativo romano, riconoscendone un ruolo innovativo.

In precedenza, la convocazione del *concilium plebis* (attività legislativa in materia civile) era demandata ai tribuni della plebe²⁸, mentre l'attività comiziale centuriata (approvazione di provvedimenti di carattere extra-pomeriale²⁹) era gestita dai magistrati curuli *extra pomerium*. Per converso, come ci ricorda Appiano (*Bell. Civ.* 1.59), Silla, *prima facie*, insieme a Q. Pompeo, suo collega console, disegnò un provvedimento istituzionale il quale, travestito da un ritorno al passato (ordinamento serviano), avrebbe spostato il baricentro di ogni votazione e promulgazione legislativa dai comizi tributi a quelli centuriati. Ma la spinta innovativa non attecchì; e, anzi, per il convincimento di tenerla viva, venne messa in angolo dal suo

M.T. Schettino, G. Zecchini, G. [a cura di], *La generazione postsillana*, cit., 654), la motivazione potrebbe essere reperita fuori gli ambiti dei possibili contrasti politici, dal momento che rappresentava una svolta necessaria in materia economica. In questo alveo, l'attività legislativa sillana si incuneerebbe nel tentativo di rendere attuabili, precisandole, le disposizioni di Gratidiano.

²⁷ Cfr., K. Sandberg, *Sulla's reform of the legislative process*, in M.T. Schettino, G. Zecchini (a cura di), *L'età di Silla. Atti del Convegno presso l'Istituto Italiano per la Storia Antica*, Roma 23–24 marzo 2017, 167 ss.

²⁸ La figura della magistratura tribunizia era stata ridimensionata da Silla attraverso la *lex Cornelia de tribunicia potestate*, databile nell'81 a. C., la quale rendeva ancora più aspra la normativa contenuta in una precedente *lex Cornelia Pompeia*, dell'88 a.C. Sul punto, si legga. G. Rotondi, *Leges publicae populi romani. Elenco cronologico con una introduzione sulla attività legislativa dei comizi romani*, [ed. or. Milano, 1912] Hildesheim, 1962 350 s. e 343 s.; G. Niccolini, *I fasti dei tribuni della plebe*, Milano 1934, 239; Idem, *Il tribunato della plebe*, Milano 1932, 149 ss.; F. De Martino, *Storia della costituzione romana*, 3.2, Napoli 1973, 92 s. e nota 90 ss.; Liv., *Per.* 89; Vell., 2.30.4; V. Vetaldi Iasbez, *Il silenzio di Macro (Sall. Hist. 3.48.9-11 H)*, in *MEFRA.*, 95.1, 1983, 139 ss., *praecipue* 140 s., nota 3.

²⁹ Cfr., K. Sandberg, *Sulla's reform of the legislative process*, cit., 182.

stesso ideatore, il quale, ad esempio, impiegò i comizi tributi per l'emanazione della *lex Cornelia de XX quaestoribus*.

Tuttavia, il pensiero moderno³⁰ salva l'ordito della riforma ed evidenzia l'espedito prestatto, poiché, da un lato, i tribuni vennero depauperati del *ius legum ferendarum*, a tutto vantaggio dei consoli, ai quali venne riconosciuta una facoltà che prima non rientrava nelle loro competenze, circa il controllo sull'attività legislativa nei comizi tributi.

Nel decennio post sillano, nonostante fosse stata ristabilita la *maiestas* dei tribuni, la situazione rimase la stessa in quanto la nuova attività dei consoli non aveva perso posizioni.

Appartiene al gruppo delle riforme afferenti alla gestione politica della repubblica la revisione del Senato³¹, propedeutica alla realizzazione del complesso disegno sillano.

Parte della letteratura³² ha riflettuto sul tema, evidenziando diversi profili della ristrutturazione del Senato ad opera di Silla, ed ha proposto una valutazione antitetica a quella che ha posto in luce, recentemente, l'indebolimento del Senato quale strumento politico, a tutto vantaggio della *potestas* e influenza delle magistrature superiori³³.

³⁰ Cfr., K. Sandberg, *Sulla's reform of the legislative process*, cit., 185.

³¹ Cfr., ad esempio, cfr. E. Gabba, *I senatori sillani*, in *Ricerche sull'esercito professionale romano da Mario ad Augusto*, in *Athenaeum*, N.S. 29, 1951, 171 ss., 266 ss. Inoltre, H. Hill, *Sulla's New Senators in 81 B. C.*, in *CQ.*, 26, 1932, 170 ss.; Gabba, *Le origini della Guerra Sociale e la vita politica romana dopo l'89 a. C.*, in *Athenaeum*, N.S. 32, 1954, 41 ss., 103 ss.; Idem, *Il ceto equestre e il senato di Silla*, in *Athenaeum*, N.S. 34, 1956, 124; C. Nicolet, *L'ordre équestre a l'époque républicaine (312-43 av. J.-C.)*, 1, Paris 1966, 573 ss.

³² Cfr., ad esempio, M. Coudry, *La réforme syllanienne du Sénat: une réévaluation?*, in M.T. Schettino, G. Zecchini (a cura di), *L'età di Silla*, cit., 73 ss.

³³ In questo alveo, cfr., C. Steel, *The Roman Senate and the Post-Sullan Res Publica*, cit., 323 ss., con bibliografia; ancora, Eadem, *Rethinking Sulla: The Case of the Roman Senate*, cit., 657 ss.

In sintesi, le prospettive d'indagine si dirigono verso la composizione del nuovo organo senatorio, funzionamento e ruolo da questo rivestito nello schema architettonico legislativo, in quanto alcune variabili fondamentali (la falciidia operata dalla guerra civile nei confronti delle, nonché l'accrescimento, componenti del Senato in uno con la promulgazione della *lex Cornelia de XX quaestoribus*) avevano ridelineato le relazioni numeriche tra *patres* di rango pretorio/consolare a vantaggio dei senatori *pedarii* (Cic., *Ad Att.* 1.19.9; 1.20.4; Liv., 9.8.3; Aul. Gell., 3.18.1³⁴), per la qual cosa, questi ultimi, guadagnarono un sostanziale aumento di peso nei dibattiti e nelle votazioni in Senato³⁵.

Dall'altro versante, anche se non venissero più indicati dei *principes senatus* e i magistrati *cum imperio* si trattenessero in Urbe più a lungo rispetto ai tempi passati, si potrebbe ritenere³⁶ che il potere consolare non risulterebbe rafforzato a scapi-

³⁴ “*qui sententiam in senatu non verbis dicerent, sed in alienam sententiam pedibus irent*”.

³⁵ Costoro erano senatori di rango inferiore. Il lemma che li individuava, come sembra, non si riferirebbe a definizione strettamente giuridica/tecnica afferente a diritti o alla loro privazione (M. Bonnefond-Coudry, *Le Sénat de la République Romaine de la guerre d'Hannibal à Auguste. Pratiques délibératives et prise de décision*, Rome 1989, 657); ma, parrebbe conveniente, al fine di ottimizzarne l'intelligenza, assumere informazioni presso la tradizione comica (Varrone, Lucilio e Laberio). Tali autori ridicolizzano i *senatores pedarii*, quale creazione deviante della *lectio senatus* sillana (e, successivamente, di Cesare). Infatti, il dittatore, gonfiando oltre modo la composizione dell'assemblea, includendo propri sostenitori, aveva mortificato la dignità senatoria, accogliendo fra i *patres* cavalieri e provinciali, di condizione economica non molto diversa da quella degli antichi aristocratici (E. S. Gruen, *The Last Generation of the Roman Republic*, Berkeley 1974, 210), ma privi di una tradizione familiare senatoria (M. Bonnefond-Coudry, *Le Sénat*, cit., 680).

³⁶ Cfr., M. Coudry, *La réforme syllanienne du Sénat: une réévaluation?*, cit., 75. Quantunque la studiosa parta da un «*approche plus pragmatique que juridique des institutions*», altra dottrina (M. Zanin, M.T. Schettino, G. Zecchini, (a cura di), *La generazione postsillana*, cit., 655) crede che la visione

to della forza dell'assemblea senatoria, la quale, nello scenario legislativo e politico, rivestì non un ruolo di spalla, o meramente consultivo, bensì rivendicò costantemente quello di attore principale.

Una riflessione ulteriore è da farsi circa la considerazione della dittatura sillana³⁷ come momento di passaggio cruciale³⁸, nel quale vennero pescati i punti cardine storico-istituzionali del remoto per legittimare, realizzando, trasformazioni profonde, quale espressione della concezione evolutiva storico-culturale romana³⁹.

dell'Autrice si concentri sugli aspetti giuridico-istituzionali della nuova compagine senatoriale, constatando la non alterata rilevanza del consenso degli anziani nella consueta considerazione istituzionale/decisionale, nella formazione politica e nel costume nobiliare. Il peso rappresentativo ed istituzionale non cozza con riflessioni, dirette a mettere in luce la miriade di relazioni politiche/personali/di prassi che potevano tradire, invece, un indebolimento, di fatto, del Senato quale dispositivo politico nel periodo postsillano.

³⁷ Cfr., F.J. Vervaeet, *The 'lex Valeria' and Sulla's empowerment as dictator (82-79 BCE)*, in *Cahiers du Centre Gustave Glotz*, 15, 2004, 37 ss.; A. Baroni, *La titolatura della dittatura di Silla*, in *Athenaeum*, 95.2, 2007, 775 ss. G. Greco, *Follia, processo e responsabilità nella Pro Sexto Roscio Amerino*, Torino 2021, 22, con bibliografia in nota 12. Il contenuto curato dal Professor Luigi Garofalo – edito per i tipi della Casa Editrice Jovane, in due volumi, 2017 e 2018, titolato *La dittatura romana*–; in particolare, G. Rossetti, *Sulla genesi della dittatura di Silla*, in L. Garofalo (a cura di), *La dittatura romana*, 2, Napoli 2018, 537 ss.; la quale si interroga sull'enigma storico giuridico della dittatura sillana, così, C. Pelloso, *La dittatura tra modello romano, neo romano e italico*, in *Diritto@Storia*, 17, 2019, § 1, in particolare nota 9, con bibliografia; ancora, O. Licandro, *Cesare, la missione partica e la dittatura perpetua nei Fasti di Privernum. Uno studio preliminare*, in *BIDR.*, 114, 2020, 331 ss., in particolare 336, nota 6, con bibliografia e critica della tesi del Rotondi – è illuminante.

³⁸ Secondo O. Licandro, *Cesare, la missione partica*, cit., 341: «Negli ultimi secoli repubblicani l'espansionismo ridusse l'importanza della carica, che venne impiegata per scopi politici assai più ampi, di riordinamento, come nel caso assai particolare di Silla la cui *dictatura fu rei publicae constituendae*.».

³⁹ Cfr., A. Baroni, *La titolatura della dittatura*, cit., 775 ss.

L'azione del dittatore si venne ad esprimere, innanzitutto, a mezzo di provvedimenti repressivi ed attraverso la governabilità di composizione dell'assemblea dei *patres*. I due ambiti appaiono connessi.

Parte della dottrina⁴⁰, mette in luce – ripensando alle modalità dell'eliminazione (fisica) degli oppositori politici grazie alle liste di proscrizione⁴¹, strumento sistematico/fluido – i nuovi equilibri socioeconomici e politici a tutto favore della

⁴⁰ Cfr., ad esempio, C. Steel, *Past and Present in Sulla's Dictatorship*, in M.T. Schettino, G. Zecchini (a cura di), *L'età di Silla*, cit., 225 ss.

⁴¹ A proposito della citazione, nelle fonti epigrafiche, della loro affissione in luogo pubblico, la dottrina (A. Dalla Rosa, *Quando l'epigrafia è politica. A proposito dei riferimenti epigrafici nell'opera di Cassio Dione*, in S. Segenni, M. Bellomo (a cura di), *Epigrafia e politica. Il contributo della documentazione epigrafica allo studio delle dinamiche politiche del mondo romano*, Milano, 28-29 gennaio 2015, Milano 2017, 95 ss., *praecipue* 100) ritiene che «citata solo se questa ha un interesse sul piano storico o per lo sviluppo della narrazione. Ad esempio, la pubblicazione delle liste di proscrizione, sia sotto Silla (33, fr. 109, 14) sia sotto i triumviri (47, 3, 2), è ricordata con precisione in quanto sul piano evenemenziale fu il momento dell'affissione a scatenare l'ondata di terrore a Roma, non quello della presa di decisione da parte dei detentori del potere. Nel caso sillano, le *tabulae* sono inizialmente presentate come un documento banale, quasi ordinario. Esse sono paragonate alle liste di senatori che erano pubblicate ad ogni revisione dell'albo o alle costituzioni imperiali che elencavano i soldati che avevano ricevuto l'*honestamissio* o un qualche tipo di decorazione. ... Dione parla della folla che si ammassava per leggere il testo, pensando che si trattasse semplicemente dell'assegnazione di qualche beneficio, ma passa poi a descrivere le reazioni di terrore di chi, una volta capito cosa conteneva la lista, vi trovava il proprio nome o quello di un familiare. Dione ci descrive una scena in cui certi ignorano volontariamente la lista, altri, chiedendo chiarimenti di lettura, incorrono in sospetti, mentre altri ancora sorridevano o tremavano alla vista dei nomi. La descrizione è più succinta per le proscrizioni triumvirali, ma contiene comunque l'osservazione della pubblicazione di due differenti tavole, una per i senatori e l'altra per i non senatori. In entrambi i casi, dunque, le liste di proscrizione sono presentate nella loro concretezza di testo epigrafico e Cassio Dione si riferisce a iscrizioni ben note agli abitanti della Roma del suo tempo per rendere un'idea dell'aspetto fisico di questi famigerati documenti.».

neonata classe dirigente sillana, frutto delle dinamiche proscrittive.

La stabilità giuridicopolitica dei nuovi organismi sociali viene garantita attraverso il processo di obliterazione dei diritti dei figli dei proscritti di impugnare i provvedimenti sanzionatori.

La manipolazione dei diritti civili appare nuova nella storia dei *iura civium Romanorum* e si collega all'ulteriore provvedimento afferente ai diritti dei *cives*⁴², ovvero la decurtazione per intere comunità della loro *civitas*.

Connessa appare l'indagine relativa alla composizione del consesso senatorio⁴³, in quanto il Senato, decimato dalle recenti lotte interne, privato di un indispensabile bagaglio sapienziale, politico, di testimonianze e tradizioni, venne riempito

⁴²In relazione ad uno schema ragionato del diritto di cittadinanza, sue implicazioni e garanzie, cfr., F. Lamberti, *Percorsi della cittadinanza romana dalle origini alla tarda repubblica*, in B. Perinán Gómez (a cura di), *Derecho, persona y ciudadanía. Una experiencia jurídica comparada*, Madrid, Barcelona, Buenos Aires 2010, 15 ss.; Eadem, "*Civitas Romana*" e diritto latino fra tarda repubblica e primo principato, in *Index*, 38 2010, 227 ss.; G. Crifò, *Civis. La cittadinanza tra antico e moderno*, Bari, Roma 2000, *passim*; M. Humbert, *Le status civitatis. Identité et identification du civis Romanus*, in A. Corbino, M. Humbert, G. Negri (a cura di), *Homo, Caput, Persona. La costruzione giuridica dell'identità nell'esperienza romana. Dall'epoca di Plauto a Ulpiano*, Pavia 2010, 139 ss.; S. Barbati, *Gli studi sulla cittadinanza romana prima e dopo le ricerche di Giorgio Luraschi*, in *Rivista di Diritto Romano*, 12, 2021, *passim*; P. Mindus, *Cittadini e no. Forme e funzioni dell'inclusione e dell'esclusione*, Firenze 2014, *passim*; A. Palma, *Note in tema di cittadinanza*, in *Koinonia*, 38, 2014, 279 ss.; A. Calore, "*Cittadinanza*" tra storia e comparazione, in M. Brutti, A. Somma, *Diritto: storia e comparazione. Nuovi proposti per un binomio antico*, Frankfurt am Main 2018, 81 ss.; A. Calore, '*Cittadinanze*' nell'antica Roma, 1, *Età regia*, Torino 2018, 19 ss., in particolare nota 1, con bibliografia sul tema. G. Valditara, *Civis Romanus Sum*, Torino 2018, *passim*; A. Palma, *Civitas Romana, civitas mundi. Saggio sulla cittadinanza romana*, Torino 2020, *passim*.

⁴³C. Steel, *The Roman Senate and the Post-Sullan Res Publica*, cit., 323 ss.; Eadem, *Rethinking Sulla: The Case of the Roman Senate*, cit., 657 ss.

to attraverso la nomina diretta di nuovi membri e la cooptazione automatica dei questori in Senato, un dispositivo che garantiva alimento alle giurie senatorie delle *quaestiones* sillane.

Anche se il nuovo profilo dell'assemblea dei *patres* risultava ridisegnato dalla presenza di nuovi ingressi, la proiezione della cronologia dei fasti consolari, nei decenni successivi, repertoria una maggiore frequenza di componenti della *nobilitas* e del patriziato, rispetto al periodo precedente.

L'ingresso della nuova classe dirigente politica non provocò sconvolgenti riflessi nella gestione della *res publica*, dal momento che non fece registrare cesure perché si presentò non quale nuova élite politica, ma bensì come espressione della *nobilitas tout court*, facendo proprie le connaturate sollecitazioni retorico-identitarie.

In sintesi, la nuova establishment non rappresentava il frutto della fazione vincitrice, ma offriva una autentica guida alla conduzione delle sorti della repubblica, il tutto obliterato dalla sostanza e dall'affidamento proposto dalle singole famiglie.

Il nuovo prodotto aristocratico venuto fuori dal *bellum Sullanum* si configurava come una élite in bilico tra passato e presente, classificata in una enfasi rivolta al passato di persistente costanza.

In séguito, le strutture sillane resistettero all'usura delle riforme e delle abrogazioni, in quanto furono colpite solo quelle configurazioni politico-istituzionali instabili, nel senso che furono cassate tutte le situazioni che, a loro volta, erano state causa di incertezza per la "nuova" classe dirigente.

Il punto di forza, lo zoccolo duro su cui affondò profonde radici la nuova élite, trasformata dagli eventi e manipolata dalla politica, furono i rapporti economici frutto della politica punitiva delle proscrizioni⁴⁴ e la cancellazione di precedenti

⁴⁴ Silla provvide ad oscurare i suoi oppositori politici a mezzo della proscrizione. Circa la *lex Cornelia de proscriptioe* e le mosse volte a destabilizzare gli individui che, con più caparbità, si erano eretti ad ostacolo nell'assetamento del nuovo ordine costituito, cfr., G. Rotondi, *Leges publicae*, cit.,

gruppi di potere attraverso la messa al bando sociale e giuridica dei figli dei proscritti⁴⁵, i quali, insieme ai nipoti degli stessi, furono colpiti d'infamia. Per eccellenza, dal dopo Silla in poi, proscrizione stette a significare la misura con la quale si colpivano i propri nemici⁴⁶.

349; A. Berger, *Encyclopedic Dictionary of Roman Law*, Philadelphia 1953, 658; P. Jal, *Remarques sur la cruauté à Rome pendant les guerres civiles (De Sylla à Vespasien)*, in BAGB., 20.4, 1961, 475 ss.; P. Hinard, *Les proscriptions de la Rome républicaine*, Roma 1985, 67 ss.; A.W. Lintott, *Cruelty in the Political Life of the Ancient World*, in T. Viljamaa, A. Timonen, C. Krötzl (eds.), *Crudelitas. The Politics of Cruelty in the Ancient and Medieval World*, Krems 1992, 9 ss.; M.H. Crawford, *Roman Statutes*, 2, London 1996, 747, nota 49; M. Barden Dowling, *The Clemency of Sulla*, in *Historia*, 49, 2000, 303 ss.; O.F. Robinson, *Penal practice and penal policy in ancient Rome*, London-New York 2007, 39; F. Santangelo, *Sulla. The Élités and the empire*, cit., 83 s.; S. Núñez, *Cicerón, el caso Roscio y la 'lex Cornelia de proscriptione'*, in *Analecta malacitana: Revista de la Sección de Filología de la Facultad de Filosofía y Letras*, 34.2, 2011, 455 ss.; G. Greco, *Follia, processo*, cit., 22 s., con bibliografia in nota.

⁴⁵ Cfr., L. Ferrajoli, *Dai diritti del cittadino ai diritti della persona*, in D. Zolo (a cura di), *La cittadinanza. Appartenenza, identità, diritti*, Roma, Bari 1994, 263 ss.

⁴⁶ In generale, sul fenomeno, si legga L. Canfora, *Proscrizioni e dissesto sociale nella repubblica romana*, in *Klio*, 62, 1980, 425 ss.; T. Ricchieri, *Cicero proscripitor: proscrizioni e counterfactual history a partire dal frammento de morte Ciceronis di Tito Livio (Seneca il Vecchio suas. 6, 22)*, in *Bollettino di studi latini*, 51.1, 2021, 22 ss.

Capitolo Primo

Il catalogo delle leggi sillane. Costumi, opere, personaggi

SOMMARIO: 1. Lo stato della questione: poche riflessioni. – 2. Il background della politica sillana e la geopolitica del Mediterraneo. – 3. Il clima intellettuale durante il primo secolo a.C. – 4. Il catalogo degli interventi normativi di Silla: uno sguardo di insieme. – 5. Breve punto sulla sistemazione sillana: legislazione di polizia?

1. *Lo stato della questione: poche riflessioni*

Il I secolo a.C. manifesta pienamente la “complessità delle transizioni”: a prima vista, un intreccio inestricabile. Rappresenta una scansione temporale segnata da “idee e valori”, poteri e poteri, leggi e violenza, lotta politica nelle istituzioni e teste recise dal tronco, non solo per le strade di Roma, ma anche per il resto dell’Italia. Mario e Silla, Pompeo e Cesare, Marco Antonio e Ottaviano, alcune delle figure di spicco della propaganda di quegli anni.

“Inclinazioni politiche”, condotte sociali, anse istituzionali interagiscono: collimano, si annientano, si consolidano, partoriscono nuovi percorsi. Pedinarli permette di capire come i singoli *cives*, che rimettevano la loro garanzia nei *plures*, passano ad averla in uno.

Ma non solo, il I secolo a.C. è luogo di sorpassi. A proposito della consuetudine istituzionale, la quale, in una organizza-

zione come quella romana priva di una costituzione scritta, sancisce il funzionamento delle istituzioni e scansiona i rapporti e i limiti di competenza reciproci.

A coartarla parteciparono tutte le forze in gioco, a rotazione o al contempo. La rivalità politica tra le figure istituzionali e le *partes* (in cerca di affermare la propria superiorità o di ribadirla) vivificò un vero e proprio dibattito su temi che potremmo dire costituzionali, il quale sfociò, frequentemente, in leggi¹.

L'espressione normativa viene sentita, per lungo tempo, come una forma di *commutatio*, un antidoto ai problemi della *res publica*; sebbene la *multitudo legum* fosse percepita come sintomo di condizione patologica dello stato.

In particolare, nell'evoluzione della repressione criminale romana², l'età sillana³ rappresenta sicuramente una stazione di notevole importanza⁴, dal momento che viene considerata uno

¹ Il fondamento del potere di Silla riposava sui suoi soldati, sia su quelli in armi, sia su quelli diffusi sul territorio italico. La notizia appartiene alla tradizione di Appiano (*Bell. Civ.* 1.488 s.), a proposito delle riflessioni che illustra dopo avere menzionato il ritiro dalla politica da parte del dittatore. Cfr., A. Barone, *La titolatura della dittatura di Silla*, in *Athenaeum*, 90.2, 2007, 775 s. nota 6. Parte della dottrina (F. Salerno, *Silla dittatore*, in *Index*, 25, 1997, 669 ss.), invece, sottovalutava questo potere, intrinseco, tanto da riconoscere che fu la dittatura ad ammantare Silla di un potere reale.

² Per una scorsa della principale letteratura, F. Gnoli, sv. *Diritto penale nel diritto romano*, in *Dig. disc. pen.*, IV, Torino, 1990, 43 ss.; B. Santalucia, *Diritto e processo penale nell'antica Roma*, Milano 1998², 103 ss.; V. Giuffrè, *La repressione criminale nell'esperienza giuridica romana*, Napoli 1998³, 40 ss.; B. Santalucia (a cura di), *La repressione criminale nella Roma repubblicana fra norma e persuasione*, Pavia 2009, 2 ss.; P. Garbarino, *La repressione criminale*, in A. Schiavone (a cura di), *Storia del diritto romano e linee di diritto privato*, Torino 2011², 274 ss.; B. Santalucia, *La giustizia penale in Roma antica*, Bologna 2013, 55 ss.

³ Cfr., tra l'altro, S. Tondo, *Svolgimento della crisi della costituzione repubblicana romana*, in *BIDR.*, 89, 1986, 1 ss.; E. Gabba, *Mario e Silla*, in *ANRW.*, I.1, Berlin, New York 1972, 764 ss.

⁴ F. Santangelo, *Silla. Il tiranno riformatore*, Soveria Mannelli 2022, *passim*.

snodo decisivo nel passaggio dal sistema degli *iudicia populi*⁵ a quello delle *quaestiones perpetuae*⁶.

⁵ Il sistema dei *iudicia populi*, connesso vivamente alle strutture istituzionali ed ai confini demografico-territoriali della città stato, accusò tutta la sua inadeguatezza, all'indomani della fruttuosa politica espansionistica territoriale, allorché fu chiamato ad arginare, a Roma e sul suolo italico, le frequenti e, sempre più, diffuse intemperanze della criminalità organizzata, come le congiure (*occultae principum coniurationes* del 314 a.C., su cui Liv., 9.26.5-6); le riunioni notturne e segrete tese alla destabilizzazione del potere politico (scandalo dei Baccanali del 186 a.C.), gli incendi a fini eversivi (Liv., 26.27.19; 27.3.1-5), gli assassinii attraverso veneficio (vedi il maxi processo per i *veneficia matronarum* del 331 a.C.: Liv., 8.18.4-11, e quelli verificatisi fra il 186 ed il 152 a.C.; Liv., 39.38.3; 39.41.5-6; 40.43.1-3; 40.44.6; *Perioch.* 48; Val. Max., *mem.* 6.3.8.); le stragi (*caedes*, il massacro nei boschi della Sila nel 138 a.C., Cic., *Brut.* 22.85-86). Cfr., P. Cerami, «*Quaesitores ex lege Mamilia*». Riflessioni sul binomio «funzione inquirente» – «funzione giudicante», in F. Zuccotti (a cura di), *Atti del Convegno, Processo Civile e Processo Penale nell'esperienza giuridica del Mondo Antico, in memoria di Arnaldo Biscardi*, Siena, Certosa di Pontignano, 13-15 dicembre 2001, Milano 2011, 90 ss. (= in *Rivista di diritto romano*, 1, 2001, consultabile on line).

⁶ Al fine di far fronte alla defatigante, e probabilmente poco aderente alle richieste di giustizia, procedura degli *iudicia populi*, durante il II sec., di frequente, si ricorse – in replica alla perpetrazione di crimini particolarmente gravi, che avrebbero potuto scuotere la vita della *civitas* e minarne la sicurezza sociale – a *quaestiones extraordinarie*. Il baricentro di questo flusso di tendenza fu il Senato, il quale, grazie alla stabilità (anche temporale) della sua compagine ed arrogandosi il ruolo di difensore delle istituzioni repubblicane, si attribuì la facoltà di esercitare una repressione criminale, sganciata dai comizi, attraverso procedimenti di giurisdizione straordinaria. Si evidenziava, così, un doppio binario procedurale, dal momento che l'assemblea senatoria, parallelamente alla procedura comiziale, sovente, cominciava a sostituire l'organo giudicante, riconosciuto dall'organizzazione costituzionale, con commissioni straordinarie, formate da consoli o uno dei pretori ed un collegio di giurati, affidando a queste l'attività di indagine ed il giudicato, fondandosi su una procedura determinata specifica per caso e crimine. Se, in origine, queste corti giudicanti furono istituite con provvedimento senatorio, successivamente la fonte creativa venne degradata a plebiscito. Questi tribunali straordinari, per un certo tempo, fecero fronte alle deficienze presenti nei procedimenti comiziali, ma l'uso, benché invalso, di ricorrere a procedure alternative si rivelò insufficiente, per cui si ebbe, ben presto, con-

Anche se non possiamo riconoscere alla revisione di Silla, nello spettro criminale, le caratteristiche di una vera e propria riforma⁷, in senso moderno, e nonostante che corti giudicanti stabili⁸ – alle quali si ricorreva per la cognizione di specifici il-

tezza che le problematiche potevano essere superate solo con la creazione di corti stabili. La dottrina riconosce che l'istituzione di questi nuovi tribunali stabili si deve alla repressione delle *repetundae* (M.H Crawford [ed.], *Roman statutes* [BICS supplement 64], 2, London 1996, 39 ss.). Infatti, sull'esempio della *lex Acilia*, prima *quaestio repetundarum*, che sarebbero state, poi, architettate nuove corti giudicanti per la repressione di altri crimini. Diffusamente in dottrina si è disquisito. Cfr., almeno, Th. Mommsen, *Römisches Strafrecht*, Leipzig 1899, 193 ss.; W. Kunkel, sv. *Quaestio*, in *PWRE.*, 24, Stuttgart 1963, 720 ss.; F. De Martino, *Storia della costituzione romana*, 3, Napoli 1973², 106 ss.; C. Gioffredi, *I principi del diritto penale romano*, Torino 1970, 17 ss.; B. Santalucia, *Diritto e processo*, cit., 103 ss.; Idem, sv. *Processo penale*, in *ED.*, 36, Milano 1987, 318 ss. [=in *Studi di diritto penale romano*, Roma 1994, 180 ss., da cui si cita]; C. Venturini, *Quaestiones non permanenti: problemi di definizione e di tipologia*, in A. Burdese (a cura di), *Idee vecchie e nuove sul diritto criminale romano*, Padova 1988, 85 ss.; Idem, *Processo penale e società politica nella Roma repubblicana*, Pisa 1996, 87 ss.; A.H.M. Jones, *The Criminal Courts of the Roman Republic and Principate*, Oxford 1972, 45 ss.; D. Mantovani, *Il problema d'origine dell'accusa popolare. Dalla quaestio unilaterale alla quaestio bilaterale*, Padova 1989, 71 ss., 203 ss.; V. Giuffrè, *La repressione criminale nell'esperienza romana. Profili*, Napoli 1993³, 73 ss.

⁷ B. Cortese, *La riforma sillana del processo criminale: alcune osservazioni*, in L. Garofalo (a cura di), *La dittatura romana*, 2, Napoli 2018, 625 ss.

⁸ L'uso invalso nella letteratura moderna di individuare questi tribunali stabili come *quaestiones perpetuae*, non deve farci sfuggire che la locuzione rappresenta un *hapax*, che si ritrova in Cic., *Brut.* 106: *Hic (scil. C. Carbo) optimus illis temporibus est patronus habitus eoque forum tenente plura fieri iudicia coeperunt. nam et quaestiones perpetuae hoc adulescente constitutae sunt, quae antea nullae fuerunt; L. enim Piso tribunus plebis legem primus de pecuniis repetundis Censorino et Manilio consulibus tulit – ipse etiam Piso et causas egit et multarum legum aut auctor aut dissuasor fuit, isque et orationes reliquit, quae iam evanuerunt, et annales sane exiliter scriptos –; et iudicia populi, quibus aderat Carbo, iam magis patronum desiderabant tabella data; quam legem L. Cassius Lepido et Mancino consulibus tulit.* L'oratore si esprime in questi termini in riferimento ai processi di malversazione, perché

vuole sottolineare sia la reiterazione, nel tempo, dei comportamenti, sia la lungaggine dei dibattimenti che questi animavano. Secondo la dottrina (D. Mantovani, *Quaerere, quaestio. Inchiesta lessicale e semantica*, in *Index*, 37, 2009, 46), «questa giuntura singolare ha forse alla sua base l'espressione *perpetua quaestio*, che è nozione tecnica del gergo filosofico e retorico, dove indica una questione di carattere generale, sganciata da circostanze concrete di persone o fatti e che, come tale, può continuamente ripresentarsi» (in relazione all'uso, Cic., *orat.* 126; Gell., *Noct. Att.* 5.15.1). Il significato esatto della locuzione, alla quale non possiamo attribuire valore tecnico, non appare chiaro in letteratura. In particolare, si leggano le convinzioni di D. Mantovani, *Il problema d'origine dell'accusa popolare*, cit., 205 s., nota 7, secondo il quale, non solo si riconosce una denotazione continuativa nell'espressione, ma ventila pure una concomitanza di significato tra i due aggettivi, *perpetuae* e *cotidiana(e)* di Cic., *de nat. Deor.* 3.30.74, sul quale, ad esempio, E. Narducci, *Introduzione a Cicerone*, Roma, Bari 1992, 166; C. Venturini, *Quaestiones non permanenti*, cit., 99 ss. Nel corso della sua visione, l'Autore evidenzia come la simmetria con l'aggettivazione dell'editto del pretore induca a pensare «che l'elemento cui viene dato risalto era che di anno in anno le varie leggi *iudiciorum publicorum* assicuravano la continuità nell'amministrazione della giustizia, pur nell'avvicinarsi dei titolari della carica». L'uso moderno di *quaestiones perpetuae* suggerisce una colorazione del significato della locuzione verso il senso di corte stabile o tribunale, il quale, però, non rende giustizia all'originario significato. Il lemma *quaestio*, derivato da *quaerere* ed indicante una attività di accertamento e di investigazione praticata dal magistrato (Ae. Forcellini, sv. *Quaero*, in *Lexicon Totius Latinitatis*, III, rist., Bononiae 1965, 991 s.), in forza del significato intimo del termine, si riferisce al procedimento e non alla struttura stessa. Tant'è che i *veteres* per rappresentare il processo criminale per giuria utilizzavano l'espressione *iudicium publicum*. Parte della dottrina (A.W. Lintott, *Provocatio. From the struggle of the orders to the principate*, in *ANRW.*, I.2, Berlin, New York 1972, 246 ss.) ritiene che, in origine, gli *iudicia publica* erano solo quelli di fronte all'assemblea; successivamente, con l'emersione delle *quaestiones perpetuae*, come più reiterato modello di *iudicium publicum*, venne impiegato – in antitesi – *iudicium populi* per indicare i processi comiziali. Di opposto parere, D. Mantovani, *Quaerere, quaestio*, 42 ss., con bibliografia nelle note-, il quale mette in luce che la locuzione venga impiegata, in senso specifico, per il processo per giuria. Viene utilizzata anche la parola *quaestio*, in genere a braccetto con un aggettivo, poiché, nel lessico latino, essa era un segno neutro e l'aggettivazione ne indicava l'essenza e ne dirimeva le confusioni. Inoltre, Ae. Forcellini, sv. *Quaestio*,

leciti – fossero già, da tempo, operanti⁹, comunque, va riconosciuto al medesimo politico il pregio di aver spinto affinché il nuovo sistema trovasse attuazione, definitivamente¹⁰.

in *Lexicon Totius Latinitatis*, III, rist., Bononiae 1965, 994, nel quale si legge che, in generale, il vocabolo denota un *actus quaerendi*, «*speciatim est interrogatio, disputatio, controversia, dubitatio*», nella retorica, si riferisce a ciò «*circa quod totius causae cardo vertitur, et ex quo controversia nascitur*». Sovente, questo termine segnala gli interrogatori giudiziari, in special modo sotto tortura. Cfr., B. Santalucia, *Diritto e processo*, cit., 103 s. nota 1, secondo il quale, in prosieguo di tempo il termine «passò ad indicare – dopo l'introduzione delle corti permanenti – anche il procedimento dinanzi alla giuria, e infine lo stesso tribunale presieduto dal magistrato», connesso all'aggettivo *publica* o *legitima*. Cfr., D. Mantovani, *Quaerere, quaestio*, cit., 49 ss.; W. Kunkel, sv. *Quaestio*, cit., 723 ss.; G. Pugliese, *Linee generali dell'evoluzione del diritto penale pubblico durante il principato*, in ANRW., II.14, Berlin, New York 1982, 727 s.

⁹ La tradizione testuale circa l'evolversi della repressione criminale tra l'epoca gracciana e l'età di Silla non garantisce un quadro delineato nei contorni ed esatto nel panorama. Per questo motivo si palesa la difficoltà di scandire con precisione gli eventi, nel senso che appare difficile indicare modi e tempi di introduzione dei tribunali stabili. Dalle informazioni in nostro possesso, pare che sullo standard della prima *quaestio repetundarum* (forte del *ius domum revocandi*) siano, successivamente, architettate una *quaestio de sicariis* ed una *de venefici(i)s*. Verosimilmente, a queste cognizioni si sommarono le *quaestiones maiestatis* e *peculatus*. Non siamo in grado di collocare o meno in età presillana anche la *quaestio de ambitus*. Sul punto, B. Santalucia, *Diritto e processo*, cit., 126 ss.; Idem, *Processo penale*, cit., 191 ss.; E. Gabba, *Mario e Silla*, cit., 765 ss.; C. Venturini, *Quaestiones non permanenti*, cit., 85 ss.; A.H.M. Jones, *The Criminal Courts*, cit., 51 ss.; E.S. Gruen, *Roman Politics and the Criminal Courts, 149-78 B.C.*, Cambridge Ma. 1968, 258 ss.; D. Mantovani, *Il problema d'origine dell'accusa popolare*, cit., 203 ss. In relazione alla composizione delle corti giudicanti, al tempo dei Gracchi, ricordiamo la *lex Sempronia iudiciaria* (123 a.C.), promulgata da Caio Gracco, con la quale si affidava ai cavalieri, ma non in modo permanente, la funzione giudiziaria. La composizione delle corti giudicanti fu oggetto di un braccio di ferro fra cavalieri e senatori che si protrasse con alterne vicende fino all'inizio dell'impero.

¹⁰ Cfr., S. Tondo, *Svolgimento della crisi*, cit., 82 ss. L'intervento di sistemazione percorso dalle riforme sillane sarebbe stato teso ad una razionalizzazione delle strutture istituzionali. La nuova architettura avrebbe, in qual-

Omologandosi perfettamente alle linee del suo programma di restaurazione, aggettivata dalla critica come “oligarchica”¹¹, Silla, grandissimo interprete del personalismo politico¹², si

che modo, ridotto il ruolo dell’assemblea che «a cagione della vastità ed occasionalità della sua composizione ... sempre meno si prestava a deliberazioni criticamente motivate». In questo alveo, grazie alla partecipazione popolare, si inserisce anche la ristrutturazione del dittatore della giustizia criminale. Parte della dottrina (D. Mantovani, *Il problema dell’origine dell’accusa popolare*, cit., 204) si esprime circa un ridimensionamento dell’opera di Silla.

¹¹ Moderatamente la restaurazione fu oligarchica per E. Gabba, *M. Livio Druso e le riforme di Silla*, in *Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa. Lettere, Storia e Filosofia*, Serie II, 33.1/2, 1964, 1 ss. Divesamente, S. Galeotti, *Sullanus Senatus: l’assemblea dei patres nella Constitutio di Silla*. In L. Garofalo (a cura di), *La dittatura romana*, 2, Napoli 2018, 569 ss. Ancora, Eadem, *Il Senato di Silla continuità e discontinuità istituzionale oltre il mito della restaurazione oligarchica*, in *Lura*, 66, 2018, 249 ss.

¹² Il personalismo di Silla – prima ancora di quello del “popolare” Mario, suo rivale politico – si fece riconoscere per mezzo di nuovi vettori di accrescimento del potere. Nella scena si impone il ruolo del “capoparte” (individuazione della figura da parte di M.A. Levi, *Ottaviano capoparte. Storia politica di Roma durante le ultime lotte di supremazia*, 1-2, Firenze 1933, *passim*). La parte si basa sull’ascendente politico del personaggio, sul rapporto (privilegiato e diretto) con i militari stretti, alle sue dipendenze, dal giuramento. Conseguenza di una tale situazione fu che le relazioni clientelari militari, nel prosieguo della storia di Roma, conquisteranno un peso, spesso decisivo, ed è affidata alla capacità di *leadership* dei capiparte accrescerne lo spessore, garantendosi maggiore incisione politica, nonché autorità tale da indirizzare le decisioni dell’organo senatorio. Fino all’inizio del Principato, infatti, l’agone politico è cadenzato dall’intervento di più o meno grandi personalità che raggiungono collocazioni di apice, sovente secondo un dualismo rivale (ad esempio, Mario/Silla, Pompeo/Cesare, Marco Antonio/Ottaviano). Il terreno di contesa fra Mario e Silla è lo sfondo della prima guerra contro Mitridate VI (89-84 a.C.), ed in quel frangente, entrambi, aspirano al comando supremo dell’esercito, con la supremazia, *manu militari*, di Silla su Mario. Si avviava, così, una conflittualità civile che non si concluderà neanche con la morte di Mario (avvenuta nell’86 a.C.), che aveva preso il controllo politico dell’Urbe, mentre Silla era in guerra. I seguaci di Mario continuarono ad avversare Silla, coagulandosi intorno a Mario il Giovane, figlio di Mario. Il ritorno vittorioso, in patria, di Silla, a seguito della pace